

Verbale di Accordo

Mobilità in deroga

Il giorno 30/06/2011 si sono incontrati, presso la Direzione Generale ARST S.p.A. in via Zagabria n. 54 a Cagliari:

per l'Azienda: C. Poledrini, E. Porceddu, S. Perra, M. Bordigoni, F. Selis;

per le Segreterie Regionali Territoriali ed aziendali

FILT CGIL: Bianco, Boeddu, Porcu; Nairi;

FIT CISL: Corona G. Paolo, Zoccheddu, Delana, Loddo;

UILT IL: Meloni, Ruiu, Mereu, Erriu;

FAISA CISAL: Corona Augusto, Boe, Pisu, Murrù;

UGL: Cabigiosu, Corona, Pirina

Styl 311
Adriano
Don

Per definire l'accordo sulla mobilità in deroga ai sensi della l. n. 223/1991 e dell'accordo quadro del 14/01/2011

L'Azienda,

Delana

Premesso che alla data odierna non risulta ancora rinnovato il Contratto di Servizio che garantirebbe la piena certezza delle risorse finanziarie a disposizione dell'Azienda almeno per il 2011 e 2012;

Considerato che in tal senso non sono giunte da parte della Regione ulteriori comunicazioni in grado, comunque, di offrire le necessarie garanzie per gli esercizi 2011 e 2012;

Ribadita tuttavia la necessità di procedere ad un Accordo che costituisca base per lo sviluppo futuro dell'Azienda fondato sul Piano Industriale che sarà aggiornato alla luce delle attuali condizioni tecnico-economiche così come modificate dalla data di adozione del Piano Industriale;

Ritenuto necessario ribadire la comune volontà di riaffermare, anche attraverso il presente Accordo, il mantenimento e lo sviluppo di tutte le modalità di trasporto in capo ad ARST spa con particolare riferimento ai servizi ferroviari TPL e turistici;

Considerato che non è stato possibile gestire gli esuberi di personale, già previsti dal Piano Industriale, con il blocco del turn-over né, è stato possibile completare gli investimenti previsti dal medesimo Piano e finalizzati all'efficientamento dell'organizzazione del lavoro;

Ritenuto comunque necessario riaffermare l'eccezionalità del ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga quale strumento per la gestione della crisi finanziaria che interessa l'Azienda nel 2011 non essendo praticabili ulteriori interventi futuri dello stesso tipo a fronte del permanere anche per il 2012 della situazione di crisi odierna;

Tenuto conto della disponibilità da parte RAS di consentire "di utilizzare in via prioritaria per i lavoratori inseriti nelle liste di mobilità i fondi destinati alla copertura degli oneri connessi all'esodo incentivato di cui alla L.R. 3/2009 art. 7 comma 13"

Considerato che i fondi in parola consentono la copertura della differenza tra retribuzione annual lorda (elementi fissi) ed indennità corrisposte da INPS a seguito della sottoscrizione del presente Accordo.

Styl 311
Adriano
Don
Delana
Carl
AP2
Styl 311

Tutto ciò premesso e fermo restando quanto indicato negli allegati verbali del 19/04/2011 e del 01/06/2011 da intendersi parte integrante e sostanziale del presente accordo, le parti concordano di procedere come segue:

- A) Sarà predisposta una graduatoria che prevede l'esonero di n. 123 lavoratori, sulla base dei criteri concordati il 01/06/2011, che cesseranno dal servizio il 01/09/2011 (ultimo giorno lavorativo 31/08/2011);
- B) sarà richiesto a ciascun dipendente in possesso dei requisiti di cui sopra, come definiti nel verbale del 01/06/2011, la produzione di apposita documentazione contributiva, da consegnare entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, al fine di verificare la rispondenza dei dati in possesso dell'azienda per il del corretto inserimento in graduatoria; in caso di mancata produzione della predetta documentazione nei termini sopra indicati si procederà sulla base delle risultanze aziendali;
- C) a ciascun lavoratore inserito nella graduatoria di mobilità, fatta eccezione per coloro che hanno già maturato, alla data del 1°luglio 2011, il diritto alla pensione (ai quali, pertanto, non sarà corrisposto alcun incentivo), sarà riconosciuto un incentivo all'esodo corrispondente alla differenza tra l'ultima retribuzione mensile lorda, (riferita ai soli elementi fissi) per 14 mensilità e l'indennità annua lorda che sarà corrisposta dall'INPS per gli ammortizzatori sociali; detto incentivo sarà commisurato ai mesi mancanti per la maturazione della diritto alla pensione(c.d. finestra pensionistica) sino al massimo di 36 mesi dalla data di cessazione dal servizio (01/09/2011);
- D) l'incentivo sarà erogato in unica soluzione unitamente al trattamento di fine rapporto previa sottoscrizione di apposito accordo transattivo, nelle sedi competenti, nel quale il dipendente accetta l'esonero e dichiara la propria rinuncia a far valere ogni ulteriore pretesa derivante dal collocamento in mobilità;
- E) sulla base dei criteri di cui al citato verbale del 01/06/2011 si terrà conto delle eventuali domande di inserimento volontario in graduatoria, sino a concorrenza delle 123 unità, fermo restando che, in ogni caso, l'incentivo sarà riconosciuto sino al massimo di un triennio a partire dalla data di cessazione dal servizio(01/09/2011).
- F) Resta inteso che qualora intervenissero modifiche normative o previdenziali che pregiudichino il percepimento del trattamento pensionistico alla scadenza del triennio di copertura del presente accordo le parti si incontreranno per individuare adeguate soluzioni;
- G) Si riconferma la necessità aziendale di escludere dalla lista di mobilità in deroga le figure professionali indispensabili e non sostituibili entro breve termine.

John J...
...
...
...

Per l'Azienda

[Handwritten signatures for the company]

Per le OO. SS.

[Handwritten signatures for the OO. SS.]